

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo agli artt. 16 bis e 21 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

de libera

di modificare gli artt. 16 bis e 21 delle N.O.I.F., i cui nuovi testi sono i seguenti.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 16 bis Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter. E', quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, **l'applicazione delle** seguenti sanzioni:
 - a carico delle società, l'ammenda non inferiore a **€10.000,00**, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
 - a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la **sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva** per un periodo non inferiore a un anno.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1.

Art. 21
I dirigenti delle società

1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro